



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE  
Città Metropolitana di Venezia

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**ORIGINALE**

**N. 51 del 28-12-2022**

**OGGETTO:** REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL' ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016.

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventotto** del mese di **dicembre**, alle ore **20:30**, nella **Sede comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sig. **GASTALDI MATTIA** il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**. La presente adunanza viene svolta in presenza e nella modalità della videoconferenza, conformemente al Regolamento approvato con DCC n. 5 del 02.03.2021.

Intervengono in sede il Sindaco e tutti gli altri consiglieri presenti.

Interviene da remoto la consigliera Gastaldi S.

Partecipa alla seduta del Consiglio comunale in presenza, ed è incaricato alla redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE **Dott. RANZA GIORGIO**.

Seduta **Pubblica**.

GASTALDI MATTIA	Presente
UNIVERSI SERENA	Presente
CALLEGARO LUCA	Assente
MILANI CINZIA	Presente
CANOVA ELISA	Presente
GIRALDO ANDREA	Assente
SANAVIA FRANCESCA	Presente
ZANIN MASSIMO	Presente
TOSON KATIA	Presente
BALDAN CRISTIAN	Presente
CARRARO DELFI	Presente
GASTALDI SARA	Presente
CASALICCHIO ELENA	Presente
MOLENA STEFANO	Presente
DONOLA MARIKA	Presente
TASCHIN SIMONE	Presente
MIOTTO FLAVIANO	Presente

**Totale Presenti 15**

**Totale Assenti 2**

Designati a scrutatori della votazione i sigg.:

TOSON KATIA, DONOLA MARIKA, TASCHIN SIMONE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL SINDACO  
GASTALDI MATTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
RANZA GIORGIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Ufficio Proponente: Ragioneria

**Premesso** che con decreto legislativo 175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100;

**Richiamati** i seguenti atti:

- il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 18.3.2015;
- la deliberazione di C.C. n. 25 del 28.4.2016 ad oggetto: *“PRESA D'ATTO "RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI DAL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DALL'ENTE”*;
- la deliberazione di C.C. n. 46 del 26.9.2017 ad oggetto: *“APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 23 SETTEMBRE 2016 E DELLE CONSEGUENTI AZIONI DI REVISIONE STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 175/2016”*;

**Dato atto** che, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2022 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021;

**Atteso** che ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del predetto TUSP le “Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società;

**Atteso** altresì che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Atteso** che il Ministero Economia e Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha pubblicato "*le Linee guida per il monitoraggio società partecipate, ai sensi art. 20 Dlgs 175/2016 e smi*". Le linee guida, condivise con la Corte dei Conti, forniscono alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP.

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

**Dato atto** che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato sub A), redatto secondo lo schema tipo riportato nelle summenzionate linee guida;

**Atteso** che l'ente:

1. detiene partecipazioni dirette delle seguenti tre società, tutte non soggette a controllo ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del medesimo decreto:

- **ACTV** Spa di Venezia, impresa non quotata;
- **VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI VERITAS** Spa di Venezia, impresa quotata (emittente strumenti finanziari quotata in mercati regolamentati dal 14/11/2014 ed ha assunto quindi in esito a detta emissione lo stato di EIP (Ente di Interesse Pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 D. Lgs 39/2010);
- **AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO ATTIVA** Spa di Bagnoli di Sopra (Pd), impresa **in procedura di fallimento** e non quotata;

2. non detiene partecipazioni indirette delle società dalle stesse partecipate, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. g) del medesimo decreto;

**Valutate** le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle summenzionate società partecipate direttamente e indirettamente dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto Conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società direttamente e indirettamente partecipate dall'Ente;

**Rilevato** conseguentemente:

- che le partecipazioni direttamente detenute da questo Comune nelle Società **ACTV** Spa di Venezia e **VERITAS** Spa di Venezia risultano entrambe riconducibili alla categoria di cui all'art. 4 comma 2 lett a) del TUSP (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi), e che pertanto vanno mantenute e non sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto;
- che la partecipazione direttamente detenuta da questo Comune nella Società **ATTIVA** Spa di

Bagnoli di Sopra (Pd) non risulta riconducibile ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP, e tuttavia, essendo detta società interessata da un procedimento di fallimento, dichiarato con sentenza n. 298 il 13.12.2013 dal Tribunale di Padova e tutt'ora in essere, nelle more della sua conclusione e dell'eventuale riparto la stessa va mantenuta;

**Dato Atto** che l'adozione del presente provvedimento non comporta variazioni della situazione economico-finanziaria o del patrimonio dell'ente;

**Atteso** che sulla presente deliberazione sarà acquisito il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**Dato Atto** altresì che la presente proposta di deliberazione sarà sottoposta all'attenzione della competente Commissione consiliare nella seduta del 22/12/2022;

**Atteso** che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

**Visto** il D.Lgs 267/2000 recante "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

### PROPONE

1. di prendere atto di quanto espresso nelle premesse del presente provvedimento;
2. di approvare la ricognizione ordinaria annuale delle partecipazioni societarie che prevede il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Campolongo Maggiore al 31 dicembre 2021 individuandole come dai documenti "Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare, ed in particolare di confermare il mantenimento della propria partecipazione diretta, in quanto ritenuta strategica, nelle Società **ACTV Spa** di Venezia e **VERITAS Spa** di Venezia;
3. Di dare atto che entrambe le partecipazioni direttamente detenute da questo Comune nelle Società **ACTV Spa** di Venezia e **VERITAS Spa** di Venezia risultano riconducibili alla categoria di cui all'art. 4 comma 2 lett a) del TUSP: produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
4. Di dare atto di non detenere partecipazioni indirette delle summenzionate società dalle stesse partecipate, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. g) del TUSP in quanto:
  - Veritas S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico detenuto da enti locali che gestisce in house providing servizi pubblici locali, nonché emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati dal 14/11/2014 ed ha assunto quindi in esito a detta emissione lo stato di Eip (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art. 16, comma, D. Lgs 39/2010.
  - Actv Spa non risulta essere controllata dal comune di Campolongo Maggiore secondo le modalità previste dall'art. 2359 del Codice Civile e dall'art. 2 comma 1 lett. g e lett. m del TUSP;
5. Di dare altresì atto che la partecipazione direttamente detenuta da questo Comune nella **Società ATTIVA Spa** di Bagnoli di Sopra (Pd) non risulta riconducibile ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
6. Di mantenere la partecipazione diretta nella Società **ATTIVA Spa** di Bagnoli di Sopra (Pd), in quanto società interessata da una procedura di fallimento, dichiarata con sentenza n. 298 il 13.12.2013 dal Tribunale di Padova e tutt'ora in essere;

7. Di dare atto che l'approvazione dell'allegato documento Ricognitorio non comporta variazioni della situazione economico-finanziaria o del patrimonio dell'ente;
8. di dare atto che alla data del 31/12/2021, in analogia con quanto deliberato per il 2020, con propria deliberazione di C.C. 60 del 23.12.2021, non risultano partecipazioni da alienare, né occorre intraprendere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione delle partecipazioni dirette e pertanto non si rende necessario l'adozione della relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione.
9. di dare atto del parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;
10. Di mandare la presente alla Corte dei Conti e alla apposita struttura presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del TUSP;
11. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
12. Di mandare la presente alle società direttamente partecipate dall'ente.

\*\*\*\*\*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

UDITI i seguenti interventi:

Il sindaco illustra la proposta e ricorda l'importanza delle società partecipate per l'utilità del servizio fornito nel territorio.

Non ci sono interventi, si passa alla votazione.

Con voti favorevoli n. 15, espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata;

INOLTRE, con voti favorevoli n. 15, espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

---

**ATTESTAZIONI E PARERI**  
**(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)**

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Liguori Maria Felicia, ha espresso, sulla proposta della presente deliberazione, parere Favorevole

CAMPOLONGO MAGGIORE, li 16-12-2022

IL RESPONSABILE

Liguori Maria Felicia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d. lgs 82/2005 e s.m.

**ATTESTAZIONI E PARERI**  
**(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)**

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Liguori Maria Felicia, ha espresso, sulla proposta della presente deliberazione, parere Favorevole

CAMPOLONGO MAGGIORE, li 16-12-2022

IL RESPONSABILE

Liguori Maria Felicia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d. lgs 82/2005 e s.m.

## **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :                      ed ivi rimarrà per  
15 giorni consecutivi fino al :

IL SEGRETARIO COMUNALE  
RANZA GIORGIO

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il                      ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
RANZA GIORGIO



*SCHEDA DI RILEVAZIONE*

*PER LA*

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  
DEL COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)**

da approvarsi entro il 31/12/2022

*(Art. 20, c. 1, TUSP)*

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al  
31/12/2021**



## PREMESSA

---

L'art. 20, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare annualmente con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie possedute dirette o indirette predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

### La normativa di riferimento

---

Prendendo spunto da norme approvate in passato in modo estemporaneo, nel processo di riassetto delle richiamate disposizioni relative alle società partecipate ad opera del [D.Lgs. n. 175/2016](#), i piani di razionalizzazione sono stati di nuovo riproposti richiedendo a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente una verifica periodica del processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni che si conclude con un proprio provvedimento il quale, partendo dall'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, giunge a predisporre, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Devono quindi essere individuate - e dunque alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1° e 2°, TUSP - le partecipazioni in società:

- i. che non rientrino in alcuna delle categorie elencate all'art. 4, TUSP;
- ii. che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2°, lett. b) del TUSP);
- iii. che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblicistrumentali (art. 20, comma 2°, lett. c) del TUSP);
- iv. che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP);
- v. che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2°, lett. e) del TUSP);
- vi. nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2°, lett. f) del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP (art. 20, comma 2°, lett. g) del TUSP).

Preso atto che sono state pubblicate da parte del MEF le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 D. Lgs. n. 175/2016, si evidenziano alcuni aspetti inerenti la corretta applicazione delle disposizioni del TUSP:

....."le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta .....

*Una società si considera:*

- *partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;*
- *partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.*

*Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario) sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).*

*La nozione di "società a controllo pubblico" risulta dal combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del TUSP*

*In via esemplificativa, la fattispecie della "società a controllo pubblico" ricorre nelle seguenti ipotesi: Controllo solitario:*

- 1. controllo solitario – il socio dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria;*
- 2. controllo solitario – il socio dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria*
- 3. controllo solitario – il socio esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società. Controllo congiunto:*
  - 1. controllo congiunto – una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali;*
  - 2. controllo congiunto – una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;*
  - 3. controllo congiunto – una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;*
  - 4. controllo congiunto – una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società.*


*L'art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP, considera quotate: "p) ... le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati".*

*A tali società, per espressa previsione dell'art. 1, comma 5, del TUSP, si applicano le disposizioni ivi indicate "solo se espressamente previsto"; così pure tali disposizioni si applicano, solo se espressamente previsto, anche alle società partecipate da società quotate."*

**Dato Atto** che il comune di Campolongo Maggiore detiene partecipazioni dirette delle seguenti tre società:

- **VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI VERITAS Spa,**
- **ACTV Spa,**
- **AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO ATTIVA Spa,** impresa **in procedura di fallimento.**

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente:



## 2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Si fa presente che non sarà considerata la revisione delle partecipazioni indirette detenute dal Comune di Campolongo Maggiore in quanto:

- Veritas S.p.A. è società in house providing, il cui capitale sociale è detenuto dagli Enti Locali Soci che esercitano congiuntamente il controllo analogo sui servizi svolti, nonché emittente strumenti finanziari quotati in **mercati regolamentati** dal 14/11/2014 ed ha assunto quindi in esito a detta emissione lo stato di Eip (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art. 16, comma, D. Lgs 39/2010. Si rileva inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 5, le disposizioni del D. Lgs. 175/2016, non si applicano alle società quotate come definite dall'art. 2 comma 1 lettera p) del decreto medesimo, se non laddove espressamente previsto, così come alle società dalla stessa partecipate non si applicano le disposizioni del Testo Unico per le quali detta applicazione non sia espressamente prevista. Si riportano comunque i dati sintetici della Società:
- Actv S.p.A non risulta essere controllata dal comune di Campolongo Maggiore secondo le modalità previste dall'art. 2359 del Codice Civile e dall'art. 2 lett. g del Tusp.;
- ATTIVA S.p.A di Bagnoli di Sopra (Pd), società interessata da una procedura di fallimento, dichiarato con sentenza n. 298 il 13.12.2013 dal Tribunale di Padova e tutt'ora in essere;

In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente, segue dettaglio per singola partecipata

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
VERITAS SPA	03341820276	1,037	Mantenimento	
ACTV SPA	80013370277	0,176	Mantenimento	
ATTIVA SPA	80009390289	0,007	In procedura fallimentare	

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Codice Fiscale</b>	03341820276
<b>Denominazione</b>	Veneziana Energia Risorse idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.A. - in breve VERITAS SPA
<b>Data di costituzione della partecipata</b>	2001 - in data 04/12/2001 veniva costituita Vesta S.p.A. per atto di fusione con costituzione di nuova società tra AMAV S.p.A. ed ASPIV S.p.A., entrambe società a capitale pubblico e già Aziende Speciali e quindi in data 20/06/2007 Vesta S.p.A. per atto di fusione mediante incorporazione di ACM S.p.A. e del ramo scisso di ASP S.p.A., anche società a capitale pubblico, modificava il proprio statuto e la propria denominazione sociale in Veritas S.p.A.  Veritas S.p.A. successivamente in data 24/10/2017 fondeva per incorporazione ASI S.p.A. ed in data 03/10/2018 Alisea S.p.A., entrambe società a capitale pubblico che gestivano rispettivamente la prima il servizio idrico e la seconda il servizio di igiene urbana negli ambiti territoriali di competenza di Veritas.
<b>Forma giuridica</b>	Società per azioni
<b>Tipo di fondazione</b>	
<b>Altra forma giuridica</b>	
<b>Stato di attività della partecipata</b>	attiva
<b>Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup></b>	
<b>Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup></b>	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup></b>	<p>Veritas S.p.A. ha emesso prestiti obbligazionari sul mercato regolamentato della Borsa di Dublino destinati al finanziamento degli investimenti relativi agli affidamenti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui è titolare.</p> <p>Nell'ambito di tale programma di finanziamento, Veritas S.p.A. ha effettuato due emissioni, senza soluzione di continuità tra l'una e l'altra, la prima per un importo di 100 milioni di Euro è stata collocata il 14 novembre 2014 con scadenza 15 maggio 2021 e la seconda per un importo di 100 milioni di Euro è stata collocata il 9 dicembre 2020 con scadenza 8 dicembre 2027.</p> <p>Veritas S.p.A. ha altresì emesso un prestito obbligazionario ammesso alla negoziazione sul segmento professionale del sistema di negoziazione multilaterale gestito da Borsa Italiana e denominato ExtraMOT Pro, collocato nel 2014 da Azienda Servizi Integrati S.p.A., che dal 2017 è stata incorporata in Veritas S.p.A., le cui obbligazioni emesse scadono nel 2034.</p> <p>Veritas in quanto emittente strumenti finanziari di cui sopra ed in particolare di quelli quotati sul predetto mercato regolamentato, è società quotata ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera p) del D.lgs. 175/2016.</p>
<b>La società è un GAL<sup>(2)</sup></b>	NO

<sup>(1)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(2)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

#### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Stato</b>	Italia
<b>Provincia</b>	Venezia
<b>Comune</b>	Venezia
<b>CAP*</b>	30135
<b>Indirizzo*</b>	S. Croce 489
<b>Telefono*</b>	0417292111
<b>FAX*</b>	0417292110
<b>Email*</b>	protocollo@cert.gruppoveritas.it

\* campo con compilazione facoltativa

#### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Attività 1</b>	Servizio di gestione integrata dei rifiuti - cod. 38; Servizio idrico integrato - cod. 36/ cod. 37;
<b>Attività 2</b>	Altri servizi pubblici locali
<b>Attività 3</b>	Altre attività
<b>Attività 4</b>	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Società in house</b>	si
<b>Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup></b>	Lo Statuto di Veritas S.p.A. riporta all'art. 2.9 quanto segue:” <i>La società realizza oltre l’ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci, anche indirettamente. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato consente alla società di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società stessa</i> ”.
<b>Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016</b>	no
<b>Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) <sup>#</sup></b>	no
<b>Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup></b>	
<b>La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? <sup>§</sup></b>	Si, come previsto dal Testo integrato Unbundling Contabile (TIUC) ARERA e dal principio contabile internazionale IFRS8
<b>Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: <sup>§</sup></b>	
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup></b>	

\* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

<sup>(3)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “si”

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “si”

<sup>#</sup> Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_publico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex\\_.pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf)

<sup>§</sup> Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
<b>Tipologia di attività svolta</b>	Attività di produzione di beni e servizi
<b>Numero medio di dipendenti</b>	2800
<b>Numero dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	9
<b>Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	187.000,00
<b>Numero dei componenti dell'organo di controllo</b>	3
<b>Compenso dei componenti dell'organo di controllo</b>	89.000,00

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Approvazione bilancio</b>	si	si	si	si	si
<b>Risultato d'esercizio</b>	9.435.196	4.748.858	7.093.608	18.304.418	8.100.276

\* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

**ATTENZIONE:** l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

### 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	379.598.795	356.088.451	359.525.866	335.581.943
A5) Altri Ricavi e Proventi	10.818.490	13.314.876	9.378.143	11.107.230
di cui Contributi in conto esercizio	1.068.869,66	816.112,30	1.367.721	400.194

### 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

### 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	1,037
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	

<sup>(5)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(6)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(7)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

#### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto per effetto anche di Patti Parasociali e di disposizioni statutarie

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	

<sup>(8)</sup> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	La società ha per oggetto lo svolgimento di Servizi Pubblici Locali quali servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti e dell'ambiente, alla gestione del Servizio Idrico Integrato, servizi energetici, cimiteriali e funerari, urbani e territoriali.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup>	nessuna
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(10)</sup>	no Il Comitato di Coordinamento e Controllo dei Comuni azionisti di Veritas S.p.A. deputato al controllo analogo congiunto stabilisce annualmente specifici indirizzi sui vincoli assunzionali, sul contenimento delle dinamiche retributive, sulla mobilità del personale di Veritas S.p.A., e delle società da questa controllate
Esito della revisione periodica <sup>(11)</sup>	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(12)</sup>	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(13)</sup> §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis <sup>(14)</sup> §	Scegliere un elemento.



NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Note*</b>	

<sup>(9)</sup> Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

<sup>(10)</sup> Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

<sup>(11)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(12)</sup> Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

<sup>(13)</sup> Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

<sup>(14)</sup> Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

\*Campo con compilazione facoltativa.

**Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:**

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

#### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Codice Fiscale</b>	80013370277
<b>Denominazione</b>	Azienda Del Consorzio Trasporti Veneziano – A.C.T.V. S.P.A.
<b>Data di costituzione della partecipata</b>	2000
<b>Forma giuridica</b>	Società per azioni
<b>Tipo di fondazione</b>	
<b>Altra forma giuridica</b>	
<b>Stato di attività della partecipata</b>	attiva
<b>Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup></b>	
<b>Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup></b>	
<b>Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup></b>	
<b>La società è un GAL<sup>(2)</sup></b>	

<sup>(15)</sup> Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(16)</sup> Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Venezia
Comune	Venezia
CAP*	30135
Indirizzo*	Isola Nova del Tronchetto, 32
Telefono*	0412722111
FAX*	0415207135
Email*	direzione@actv.it

\* campo con compilazione facoltativa

### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
<b>Attività 1</b>	Trasporto passeggeri per vie d'acque interne (inclusi i trasporti lagunari) cod. 50.3
<b>Attività 2 *</b>	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane cod. 49.31
<b>Attività 3 *</b>	49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
<b>Attività 4 *</b>	

### ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA \*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	Scegliere un elemento.
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(17) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(18) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

# Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_publico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex .pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	2526
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 74.147,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 70.301,00

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	173.625,00	161.639,00	743.651,00	1.806.837,00	1.268.931,00

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

### 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	157.898.161	160.598.476	187.583.580
A5) Altri Ricavi e Proventi	29.987.161	35.272.390	35.590.171
di cui Contributi in conto esercizio	177.210	769.088	479.312

### 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			

C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

#### 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	0,176%
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	

<sup>(19)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(20)</sup> Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(21)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

#### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Scegliere un elemento.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
----------------	---------------------------------

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

<b>Società controllata da una quotata</b>	<b>No</b>
<b>CF della società quotata controllante</b> <sup>(8)</sup>	
<b>Denominazione della società quotata controllante</b> <sup>(8)</sup>	
<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	No
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	Trasporto pubblico locale
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato</b> <sup>(9)</sup>	nessuna
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)</b> <sup>(10)</sup>	no
<b>Esito della revisione periodica</b> <sup>(11)</sup>	mantenimento senza interventi
<b>Modalità (razionalizzazione)</b> <sup>(12)</sup>	Scegliere un elemento.
<b>Termine previsto per la razionalizzazione</b> <sup>(12)</sup>	
<b>Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria</b> <sup>(13)</sup> §	No
<b>Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis</b> <sup>(14)</sup> §	Scegliere un elemento.
<b>Note*</b>	

<sup>(22)</sup> Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

<sup>(23)</sup> Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

<sup>(24)</sup> Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

<sup>(25)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(26)</sup> Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

<sup>(27)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

<sup>(28)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

\*Campo con compilazione facoltativa.

**Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:**

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

# COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

## Citta' metropolitana di Venezia

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

<b>Verbale n.20/2022</b> <b>Data 18.12.2022</b>	<b>OGGETTO:</b> Parere sulla proposta di revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del Dlgs. 175/2016
--	--

L'anno 2022, il giorno 18 del mese di dicembre , il sottoscritto Revisore dei Conti esprime il proprio parere in merito alla proposta n. 52 del 12 dicembre 2022 di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto " *Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del Dlgs. 175/2016*"

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ,che prevede :

- al comma 1 "*1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*
- al comma 3 "*1 provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*"

CONSIDERATO che l'obiettivo della normativa è la riduzione delle partecipazioni tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle stesse;
- b) soppressione delle società che sono composte dai soli amministratori o da un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari

a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o d'internazionalizzazione delle funzioni;

d) raggruppamento di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento di costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

## VERIFICHE E RISCONTRI

L'Organo di revisione ha verificato relativamente alla proposta di delibera suddetta:

- a) che in base alla ricognizione effettuata le sole partecipazioni detenute dall'ente sono quelle in Veritas spa e Actv Spa entrambe riconducibili alla categoria di società dirette alla produzione di un servizio di interesse generale e in Attiva spa società interessata da una procedura di fallimento e pertanto per nessuna di dette partecipazioni possedute vi è la necessità di adottare misure di razionalizzazione;
- b) la rispondenza dell'allegato A) alle linee guida pubblicate dal ministero dell'Economia e Finanze – dipartimento del Tesoro per la corretta comunicazione dei dati relativi alle partecipazioni;
- c) i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'area Finanziaria, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma del D.Lgs 267/2000;

Il sottoscritto revisore unico

### Esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 12 dicembre 2022 avente ad oggetto *“Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. N. 175/2016”*.

*Limena 18 dicembre 2022*

*Il revisore dei conti  
Dott.ssa Caterina Saraco  
Documento firmato digitalmente*